

mento della conversione del ceduo a fustaia», «Preparazione dell'avviamento della conversione del ceduo a fustaia» e «Arricchimento della composizione» è ammessa solo:

- in aree di proprietà o possesso pubblico;
- in aree gestite da consorzi forestali;
- in aree soggette a piano di assestamento forestale in corso di validità;
- per l'esecuzione di idee progettuali inserite nell'albo delle opportunità delle compensazioni, di cui all'art. 23.»

14) All'art. 21 «Interventi compensativi: individuazione», apportare le seguenti integrazioni:

- permettere gli interventi di ripulitura del reticolo idrografico minore;
- specificare che non possono rientrare fra gli interventi compensativi gli interventi di recupero o di miglioramento dei castagneti da frutto
- specificare che non possono rientrare fra gli interventi compensativi le indagini, i monitoraggi e le attività di promozione indicate nelle «schede di piano»;
- specificare che non possono rientrare fra gli interventi compensativi la conservazione degli spazi aperti in superfici non boscate.

15) All'art. 21 «Interventi compensativi: individuazione», il capoverso che reca: «Affinché abbiano effettivamente significato compensativo, gli interventi compensativi connessi alle trasformazioni del bosco realizzate nel territorio di PIF devono essere obbligatoriamente realizzati all'interno del Parco del Monte Barro.» è soppresso.

16) 17) All'art. 21 «Interventi compensativi: individuazione», il capoverso che reca: «L'IVA viene ammessa come costo solo quando è effettivamente tale per il richiedente.» è sostituito con: «L'IVA viene ammessa come costo solo quando non è recuperabile fiscalmente.».

18) All'art. 22 «Trasformazioni con obblighi di compensazione nulli», il punto che reca: «realizzazione di nuove piste temporanee di esbosco purché rispettose dei requisiti tecnici previsti dalla d.g.r. VII/14016/2003 e dalla d.g.r. 675/2005 e s.m.i.» è soppresso in quanto le piste temporanee di esbosco non comportano trasformazione del bosco ed è pertanto superfluo prevederne l'esonero dalla compensazione; inoltre la d.g.r. VII/14016/2003 non fornisce alcun requisito tecnico per le piste temporanee di esbosco, che sono invece contenute nell'art. 76 del r.r. 5/2007.

19) Prevedere un articolo «Specie vegetali utilizzabili per interventi di compensazione e attività selvicolturali» «Per le specie arboree ed arbustive impiegabili per gli interventi di compensazione si fa riferimento alla tabella seguente, che si avvale della possibilità di adattare l'allegato C del r.r. 5/2007 alla scala locale.»

D) nelle «Norme Forestali Particolari per il Territorio di competenza», in cui sono contenute le possibili richieste di deroga al r.r. 5/2007, si raccomanda di:

- 1) Rinominare il documento come segue: «Norme Forestali Particolari. Possibili richieste di deroga al Regolamento Regionale n. 5/2007»;
- 2) Sopprimere le richieste di modifica (deroga) relative agli articoli 7 e 15;
- 3) Le indicazioni tecniche contenute agli articoli 23, 30, 40, 48 dovrebbero essere riversate negli «indirizzi selvicolturali»;
- 4) Sostituire l'art. 20 bis col seguente testo:

«Gli esecutori dei seguenti interventi sono tenuti all'applicazione dei indirizzi selvicolturali, degli indirizzi e delle azioni previsti dal Piano di Indirizzo Forestale:

- a) *interventi autorizzati ai sensi dell'articolo 7, ove tecnicamente possibile;*
- b) *interventi per i quali è richiesto il progetto di taglio ai sensi dell'art. 14;*
- c) *utilizzazioni di superficie superiore a due ettari, qualora l'esecutore sia un'impresa boschiva, di cui all'art. 14, comma 2;*

d) *interventi di cui all'art. 20, comma 4 bis;*

e) *utilizzazioni in boschi di proprietà pubblica con obbligo di contrasegnatore ai sensi dell'art. 75, comma 2 ter;*

f) *interventi che beneficiano di contributi pubblici;*

g) *interventi compensativi a seguito di autorizzazione alla trasformazione del bosco;*

h) *interventi in aree gestite dai consorzi forestali.»*

5) Le deroghe si applicano solo dal momento in cui le stesse verranno eventualmente concesse dalla Giunta regionale ai sensi dell'art. 50 della l.r. 31/2008.

E) consegnare a Regione Lombardia, Struttura Sviluppo e Gestione Forestale, dopo l'approvazione del PIF, una copia completa del piano in versione pdf, comprese le relative tavole sia in formato pdf che «shape file» per l'inserimento nel «Geoportale della Lombardia»;

II. di stabilire che i limiti e le prescrizioni per il rilascio o il diniego delle autorizzazioni alla trasformazione del bosco e per identificare la natura degli interventi compensativi contenuti nelle «Norme Tecniche di Attuazione» e nelle tavole relative, qualora più restrittive rispetto alla normativa regionale, sono da intendersi quali «Criteri provvisori locali» ai sensi del paragrafo 2.1, lettera e), della d.g.r. 675/2005 e s.m.i. e pertanto costituiscono norme provvisorie di salvaguardia vincolanti per le istanze di trasformazione presentate dal giorno successivo alla pubblicazione del presente decreto sul BURL fino alla data di entrata in vigore del Piano di Indirizzo Forestale;

III. di stabilire che qualora al PIF in questione siano apportate modifiche sostanziali prima della definitiva approvazione, debba essere acquisito nuovo parere regionale;

IV. di demandare alla Provincia di Lecco, in sede di approvazione del piano di indirizzo forestale, il compito di verificare il puntuale rispetto delle prescrizioni del presente decreto e che la cartografia digitale del presente piano combaci perfettamente con quella dei PIF degli enti forestali limitrofi;

V. di trasmettere il presente decreto alla Provincia di Lecco (settorio Agricoltura, settore Territorio, settore Ambiente), a Ersaf e alla Direzione Generale «Ambiente, Energia e Sviluppo Sostenibile» - Unità Organizzativa «Parchi, tutela della biodiversità e paesaggio».

VI. di pubblicare il presente decreto sul Bollettino Ufficiale di Regione Lombardia e sul sito internet di regione Lombardia.

Il dirigente della struttura
Roberto Carovigno

D.d.s. 14 marzo 2016 - n. 1775

Approvazione del calendario per la raccolta dei tartufi 2016-2017

IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA SVILUPPO DELL'AGRICOLTURA DI MONTAGNA E DELL'UTILIZZO SOSTENIBILE DEI TERRENI AGRICOLI

Richiamati:

- il Capo II «Raccolta, coltivazione e commercializzazione dei tartufi freschi e conservati» del Titolo VIII «Disposizioni sulla raccolta, coltivazione e commercializzazione di funghi epigei e ipogei (tartufi)» della legge regionale 5 dicembre 2008, n. 31 «Testo unico delle leggi regionali in materia di agricoltura, foreste, pesca e sviluppo rurale»;
- l'articolo 117, comma 2, della citata legge regionale, ai sensi del quale il dirigente competente, anche sulla base delle proposte da parte delle province e degli enti gestori dei parchi regionali, avvalendosi del collegio di esperti in micologia, scienze naturali e scienze forestali previsto all'art. 119 e di seguito definito Collegio di esperti, predispone e approva i calendari di raccolta dei tartufi;

Dato atto che non sono giunte segnalazioni di modifica o conferma al calendario entro i termini di legge fissati al 31 gennaio di ogni anno da parte delle province e dei parchi regionali;

Dato atto che nessun altro ente ha segnalato proposte di conferma o modifica al calendario di raccolta dei tartufi per la stagione di raccolta 2016-2017;

Dato atto che il Collegio di esperti in data 7 marzo 2016 ha valutato opportuno di confermare il calendario di raccolta 2015-2016;

Ritenuto di confermare il limite di 1 (uno) chilogrammo quale quantitativo massimo di raccolta giornaliera per persona, fatta salva la raccolta di un unico esemplare di peso superiore previsto nel vigente calendario di raccolta in quanto detta limitazio-

Serie Ordinaria n. 11 - Venerdì 18 marzo 2016

ne è un'efficace salvaguardia all'eccessivo sfruttamento delle tartufaie naturali segnalato dal Collegio di esperti;

Ritenuto dal Dirigente della Struttura proponente di recepire le indicazioni del Collegio di esperti confermando per la stagione 2016-2017 il calendario per la raccolta dei tartufi 2015-2016 approvato con decreto n. 2178 del 20 marzo 2015;

Considerato che il presente provvedimento rientra tra le competenze della scrivente struttura individuate dalla d.g.r. 29 aprile 2013, n. 87 e dal Decreto del Segretario Generale 25 luglio 2013, n. 7110;

Vista la l.r. 20/2008 e i Provvedimenti Organizzativi della X Legislatura

DECRETA

1. di approvare il calendario di raccolta dei tartufi per la stagione 2016-2017, così come riportato nell'Allegato A, parte integrante e sostanziale del presente decreto;

2. di stabilire in 1 (uno) chilogrammo il quantitativo massimo di raccolta giornaliera per persona, fatta salva la raccolta di un unico esemplare di peso superiore;

3. di disporre la pubblicazione del presente decreto sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia e sul sito web di Regione Lombardia.

Il dirigente
Alberto Lugoboni

— • —

CALENDARIO RACCOLTA TARTUFI PER LA STAGIONE 2016 - 2017 IN LOMBARDIA

SPECIE	PROVINCE	PERIODO DI RACCOLTA	
		APERTURA	CHIUSURA
Tuber melanosporum	In tutto il territorio regionale	1 dicembre	15 marzo
Tuber brumale	In tutto il territorio regionale	1 gennaio	15 marzo
Tuber brumale varietà moscatum	In tutto il territorio regionale	15 novembre	15 marzo
Tuber aestivum varietà uncinatum	In tutto il territorio regionale	1 ottobre	31 dicembre
Tuber albidum borchii	In tutto il territorio regionale	15 gennaio	30 aprile
Tuber aestivum	In tutto il territorio regionale (ad eccezione della Provincia di Pavia e di Brescia)	15 luglio	30 novembre
Tuber magnatum	In tutto il territorio regionale (ad eccezione delle Province di Pavia e Mantova)	15 settembre	31 dicembre
Tuber macrosporum	In tutto il territorio regionale (ad eccezione della Provincia di Pavia)	1 settembre	31 dicembre
Tuber mesentericum	In tutto il territorio regionale (ad eccezione della Provincia di Pavia)	1 settembre	31 gennaio
Tuber aestivum	Provincia di Pavia	15 giugno	30 agosto
		15 settembre	30 novembre
Tuber aestivum	Provincia di Brescia	1 giugno	30 novembre
Tuber magnatum	Provincia di Pavia	15 settembre	31 gennaio
Tuber magnatum	Provincia di Mantova	15 settembre	15 gennaio
Tuber macrosporum	Provincia di Pavia	15 settembre	31 dicembre
Tuber mesentericum	Provincia di Pavia	15 settembre	31 gennaio

Il quantitativo di tartufi massimo raccogliabile non può superare il peso di Kg 1 al giorno per persona, fatta salva la raccolta di un unico esemplare di peso superiore.